

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL LICEONE"

Art.1 (Denominazione)

E' costituito "Il Liceone" libera associazione culturale apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro, disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 36 e seguenti del codice civile.

L'associazione si costituisce, altresì, nel rispetto della normativa stabilita dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Siena, nei locali del Liceo Classico "Enea Silvio Piccolomini" siti in Prato di Sant'Agostino n. 2 ed una eventuale variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art.3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 (Principi e scopo)

L'Associazione nel legittimare un'antica tradizione del Liceo Classico "Enea Silvio Piccolomini" codificatasi nel cinquantesimo anniversario del Comitato ha lo scopo di:

-riaffermare i valori e l'importanza della cultura classica e del suo insegnamento come base di tutti i saperi per affrontare le necessità e le istanze proposte dalla nostra civiltà in evoluzione;

-valorizzare il percorso scolastico svolto da ogni studente del Liceo attraverso l'aggregazione degli studenti ed ex studenti, anche con il fine di facilitare i futuri orientamenti, dare continuità al senso di appartenenza e mantenere vivo il legame ideale e sentimentale tra le vecchie e le nuove generazioni di studenti;

-promuovere iniziative ed attività culturali in grado di conservare ed incrementare la valenza degli studi classici e delle attività legate alla scuola;

-organizzare eventi ludici e conviviali in linea con lo spirito e la tradizione delle iniziative del Comitato di studenti;

-intraprendere, previo consenso del Consiglio Direttivo (Curia), iniziative ed individuare contatti volti ad incrementare la partecipazione, anche prevedendo, ove possibili, forme incentivanti.

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l'Associazione potrà promuovere la ricerca, raccolta ed amministrazione di finanziamenti e contributi da parte di soggetti pubblici e privati.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate a meno che non siano ad esse strettamente connesse.

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali ed al momento di una eventuale, successiva, iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore adoterà nella propria denominazione sociale l'acronimo di "E.T.S." (Ente del Terzo Settore). L'Associazione ha struttura e contenuti democratici e, nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai seguenti principi:

a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e solidarietà sociale;

- b) Divieto di svolgere attività non previste dal presente Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'Art. 6 del C.T.S.;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'Art. 8 del C.T.S.;
- d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione ed il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità e solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'Art. 8 del C.T.S.;
- e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa e salvo diversa destinazione imposta dal C.T.S., ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale e regolate comunque dall'Art. 9 del C.T.S.;
- f) Obbligo di redigere il Bilancio di esercizio e la Relazione di missione secondo le indicazioni di cui all'Art. 13 del C.T.S. e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'Art. 14 del C.T.S., obbligo di redigere il Bilancio sociale;
- g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età

il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative; essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art. 5 (Oggetto sociale e attività istituzionali)

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, secondo quanto previsto dall'art 3 del C.T.S..

Art. 6 (Soci)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che hanno frequentato o frequentino il Liceo Classico "Enea Silvio Piccolomini" di Siena e condividano gli scopi dell'Associazione stessa, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali da delibera del Consiglio Direttivo.

Sono considerati soci fondatori tutti coloro i quali abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo in data 31 marzo 2009, redatto presso lo Studio Notarile

Dott. Francesco Favilli di Siena, in occasione della Festa del Cinquantennale del Comitato del Liceo Classico.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti eventualmente adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi; è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati in regola con le quote associative hanno diritto oltre ad esprimere il proprio voto anche di avere un massimo di 2 (due) deleghe.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato e le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili e né trasmissibili per legge; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ed i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute.

La qualifica di Socio si perde per recesso, decesso o radiazione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto con raccomandata a/r al Consiglio Direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza; la radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità o indegnità dichiarata a giudizio insindacabile dal Collegio dei Garanti (Senatus) di cui al successivo Art. 17 e comunque per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti od alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo e per il mancato pagamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi.

Il provvedimento della radiazione dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata a/r ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione; nello stesso termine dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata a/r inviata al Presidente dell'Associazione: tale ricorso verrà discusso dall'Assemblea dei Soci e potrà essere accolto o rigettato dalla stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 7 (Doveri degli Associati)

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, sempre entro la data stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di Adesione al Consiglio Direttivo contenente i propri dati anagrafici e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. In ordine alle domande presentate, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, deve provvedere alla delibera di accettazione o rigetto.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il Bilancio Preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea, alias Conventus
- Il Presidente, alias Praefectus, ed il Vicepresidente, alias Vicarius
- Il Consiglio Direttivo, alias Curia
- Il Collegio dei Garanti, alias Senatus

Le relative cariche sono a titolo gratuito; a garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive rispettando i seguenti principi:

- a) Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) Sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- c) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 9 (Assemblea dei Soci alias Conventus)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci.

Il socio con diritto di voto ha la facoltà di ricevere un massimo di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea dei soci (Conventus) è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio ed è presieduta dal Presidente stesso o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente; nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; l'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci o almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio, tramite mail od altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro Soci, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno;

nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile/economico/finanziario di fine associativo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo d'esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio ha diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano e controprova; eventuali altre procedure (ad esempio per appello nominale o a scrutinio segreto) possono essere stabilite di volta in volta dall'Assemblea su richiesta della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;

-sullo scioglimento dell'Associazione;

-sulla nomina del Liquidatore.

Le riunioni delle assemblee devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci e presentato per l'approvazione nella seduta successiva.

.Art. 10 (Consiglio Direttivo alias Curia)

Il Consiglio Direttivo (Curia) è l'organo che assolve ai compiti di carattere amministrativo, organizzativo ed esecutivo, assicurando il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di quindici (15), sempre e comunque in numero dispari; i componenti, che durano in carica tre anni, sono eletti dall'Assemblea (Conventus); l'elezione ha luogo mediante lista unica di candidati senza limite di numero e con preferenze espresse da ciascun votante non superiori al 50% più uno dei membri da eleggere. Al termine delle votazioni, sarà stilata una graduatoria in base ai voti ottenuti. In caso di parità sarà eletto il socio più anziano anagraficamente.

La Curia elegge nel suo seno il Presidente (alias Praefectus), il Vice Presidente (alias Vicarius), il Tesoriere (alias Dispensator) ed il Segretario (alias Scriba). Inoltre fanno parte di diritto della Curia 2 (due) rappresentanti del Comitato degli Studenti del Liceo Classico "Enea Silvio Piccolomini" di Siena, indicati dallo stesso Comitato all'inizio di ogni anno scolastico. Essi entrano in carica nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva a questa data.

I membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a più di tre riunioni consecutive dell'organo è considerato decaduto su decisione della maggioranza dei membri della Curia.

Nel caso che, nel corso del mandato, uno o più membri cessassero dalle funzioni per qualsivoglia motivo, subentreranno gli altri eletti in ordine di graduatoria. Questi rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Praefectus o la maggioranza dei suoi componenti lo ritengano opportuno; alle riunioni partecipa di norma, almeno un componente del Comitato dei Garanti. Il verbale di tale riunione dovrà essere letto e sottoscritto dal Segretario (alias Scriba) e dal Praefectus subito dopo e sarà sottoposto all'approvazione di tutto il Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

Perché le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano valide, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, con votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Praefectus.

E' facoltà del Praefectus invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per motivi di consulenza o di coadiuvazione, una o più persone esterne, che non avranno diritto di voto.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea; i membri così eletti dureranno in carica fino alla prima

assemblea dei soci la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente; le riunioni sono presiedute da quest'ultimo ed in sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Art. 11 (Il Presidente alias Praefectus)

Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione, con legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e potere di firma.

Convoca, coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o legittimo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Il presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per i singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente è rieleggibile.

Art. 12 (Il Vice Presidente alias Vicarius)

Il Vice Presidente assolve la funzione temporanea di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento o dimissioni di quest'ultimo ed è rieleggibile.

Art. 13 (Il Tesoriere alias Dispensator)

Il Tesoriere cura le disponibilità economiche dell'Associazione, provvede al mantenimento degli eventuali Registri Contabili ed è preposto alla manutenzione ed alla conservazione dei beni dell'Associazione.

Predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Esegue con poteri di firma, tutti i pagamenti e le riscossioni sia di natura gestionale, con preciso riferimento al bilancio, sia quelli derivanti da specifiche delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha potere di firma nei rapporti finanziari (c/c, ecc.) previa delega ed intesa con il Presidente.

Il Tesoriere è responsabile amministrativo della gestione finanziaria e tiene un registro con tutte le entrate e le uscite. Alla fine di ogni anno finanziario redige il Bilancio da presentare all'assemblea ordinaria annuale per la discussione e l'approvazione.

Il Tesoriere è rieleggibile.

Art. 14 (Il Segretario alias Scriba)

Il Segretario dovrà redigere i verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo e sottoscriverli insieme al Presidente. Egli dovrà pure tenere il Libro Soci aggiornato e provvedere a redigere ed inviare insieme al Presidente tutte le comunicazioni da recapitare agli iscritti.

Art. 15 (Il Collegio dei Garanti alias Senatus)

Il Collegio dei Garanti assicura il rispetto del presente Statuto ed il corretto funzionamento dell'Associazione con poteri di intervento, di censura e di esclusione nei confronti degli organi sociali, dei loro membri e dei singoli associati in ogni caso assumendo le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ha funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo alias Curia e dell'Assemblea dei Soci alias Conventus ed affianca la Curia in carica con specifiche manifestazioni, celebrazioni e ricorrenze.

E' composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea su lista unica e numero libero di candidature proposte da almeno due soci e dura in carica per un triennio al pari della Curia. Al termine delle votazioni, starà stilata una graduatoria in base ai voti ottenuti. In caso di parità sarà eletto il socio con maggiore età anagrafica.

Il Senatore che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive dell'organo è considerato decaduto.

Nel caso che nel corso del mandato, uno o più membri cessino dalle funzioni per qualsivoglia motivo, subentreranno gli altri eletti in ordine di graduatoria. Questi rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il Senatus elegge al suo interno il proprio Presidente, alias Porpraetor e può avvalersi di un revisore dei conti appositamente nominato.

Art. 16 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati ed imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge ed è fatto obbligo di impiegare gli utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 (Raccolte pubbliche di Fondi)

Nel caso di raccolta pubblica di fondi l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino con chiarezza e precisione le entrate e le spese sostenute.

Art. 19 (Bilancio di esercizio e Relazione di missione)

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di esercizio e la Relazione di missione che devono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il Bilancio di esercizio e la Relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale nei 15 (Quindici) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 20 (Modifiche allo Statuto)

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un quinto degli associati; le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 21 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione ed in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio sarà integralmente devoluto al Liceo Classico Enea Silvio Piccolomini di Siena, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge ed in particolare modo dalle norme del C.T.S.

Art. 22 (Completezza dello Statuto)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.